



**Giunta Regionale della
Campania**

Decreto

Dipartimento:

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
38	25/09/2017	50	2	2

Oggetto:L. 689/81 E L. R. 13/83 ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DIxxxxxx NATO A
xxxx PER VIOLAZIONE AL D. M. 27 MARZO 2002 IN MATERIA DI ETICHETATURA E
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ITTICI

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 0A43B75DF9ED660459D0ADB1DA01E2FE319FCF96

Frontespizio Allegato : EBE52EC2FE2B8E6C726CF46A4DB2B2131448B226

Data, 20/12/2017 - 13:20

Pagina 1 di 1

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D. Lgs n° 181 del 23/06/2003 art. 16 la potestà sanzionatoria in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, è stata attribuita alle Regioni competenti per territorio;

- **che** la DGR n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;

- **che** In virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD "Regimi Regolatori Specifici e riduzione oneri burocratici" della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella UOD 50.02.02. denominata "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;

CONSIDERATO:

che con DGR 249/2017 e con DPGR n. 177 del 10/05/2017 è stato conferito alla dottoressa Sabrina Beneduce l'incarico dirigenziale della U.O.D. "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori", a cui sono state attribuite le competenze in materia di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni norme commerciali ai sensi della L. 689/81 e del D.lgs. 109/92 e sue modifiche in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e del DM 27/03/2002 e sue modifiche in materia di etichettatura dei prodotti ittici; xxxxxxxxxxxx, nel quale si constata che il sig. xxxxxxxxxxxx nella qualità di venditore ambulante di prodotti ittici, in xxxxxxxxxxxx, ha violato il D. M. 27 Marzo 2002 sanzionato dal D.Lgs. 109/92 modificato dal D. lgs 181/03 in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti Ittici in quanto trasportava per la commercializzazione, prodotti ittici (Polpi, gamberi, triglie, orate e vongole) prive delle informazioni obbligatorie, del documento di trasporto o di qualsiasi documento commerciale in violazione all'art. 2 del D. M. 27 Marzo 2002, sanzionato dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 109/1992 così come modificato dall'art.16 del D. Lgs.vo 181/2003;

VISTE la legge 24/11/1981, n. 689; la legge regionale 10/01/1983, n. 13;

VISTE la legge 24/11/1981, n. 689; la legge regionale 10/01/1983, n. 13;

VISTO i DD. Lgs n° 109 del 27/01/92 e il n° 181 del 23/06/03; D. M. 27 Marzo 2002

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni sulla notificazione delle infrazioni;

CONSIDERATO che contro il verbale di contestazione non sono stati prodotti scritti difensivi con richiesta di essere ascoltati;

che per la violazione di cui sopra è prevista una sanzione da un minimo di 600,00 € ad un massimo di 3.500,00 €;

ACCERTATO che il soggetto non ha precedenti nel settore genericamente interessato alla violazione ascrivibile;

che nella vendita al dettaglio e nel trasporto è obbligatorio esporre sui cartellini a vista del consumatore o sui documenti commerciali tutte le informazioni, previste dalla normativa vigente e pertanto si ritiene che non vi sono motivi per l'archiviazione del verbale ma di irrogare al contravventore la sanzione in misura corrispondente al minimo edittale previsto per la violazione pari a € 600,00;

PRESO ATTO della dichiarazione circa l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art.9/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13 resa in data 08/09/2017

dal titolare della P. O. Marino Pasquale e dalla dirigente della U.O.D. 02 Sabrina Beneduce protocollata e conservata nel fascicolo del procedimento;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa "Irrogazioni sanzioni amministrative per violazioni normative commerciali D. P. R. 689/81 e L. R. 13/83 – Contenzioso de Servizio";

ORDINA

Al sig. xxxxxxxx, sopra generalizzato, di pagare quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 600,00 pari ad un terzo previsto per la violazione;

INGIUNGE

Al suddetto di versare la somma di 600,00 € più € 6,00 per spese, alla Tesoreria Regionale sul c/c postale n° 21965181, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, (art. 10 della legge regionale 10/01/1983, n. 13) sotto pena degli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/01/1983, n. 13 e, di inviare copia del bollettino postale di versamento alla Regione Campania DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO UOD 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" o anche via E-mail all'indirizzo ***ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it;***

DISPONE

- di accertare per effetto di quanto precedentemente ingiunto ed ai sensi dell'art.30 della LR n 7/2002, l'entrata di euro € 600,00 più € 6,00 su:

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione (art 3, 4° comma L. 07/08/1990, n. 241).

Il presente atto viene inviato per opportuna conoscenza alla capitaneria di porto di Salerno, che ha elevato verbale, alla D. G. Risorse Finanziarie U.O.D. 50 13 01 Gestione delle entrate Regionali per la registrazione degli accertamenti, nonché notificato al trasgressore.

Il Dirigente della U.O.D.

Sabrina Beneduce

